COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

II.

SEDUTA DI VENERDÌ 23 OTTOBRE 1953

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ERMINI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 7

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

MORO ALDO: Proroga fino al 75° anno dei limiti di età per i professori universitari perseguitati per motivi politici e decorrenza dal 75° anno del quinquennio della posizione di fuori ruolo per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali o politiche. (56) 7

PRESIDENTE 7, 8, 9, 10
PITZALIS, *Relatore* 7, 9
CAVALLOTTI 8
RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 9

Votazione segreta:

PRESIDENTE 10

La seduta comincia alle 9,30.

GOTELLI ANGELA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Trabucchi.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Moro Aldo: Proroga fino al 75° anno dei limiti di età per i professori universitari perseguitati per motivi politici e decorrenza dal 75° anno del quinquennio della posizione di fuori ruolo per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali o politiche. (56).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Moro Aldo: Proroga fino al 75° anno dei limiti di età per i professori universitari perseguitati per motivi politici e decorrenza dal 75° anno del quinquennio della posizione di fuori ruolo per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali o politiche.

Su questa proposta di legge era stato richiesto il parere della Commissione Interni. Essendo trascorsi i termini regolamentari senza che il parere sia stato espresso, s'intende che la Commissione Interni non intenda avvalersi del suo diritto.

Il relatore designato, onorevole Trabucchi, è in congedo. Prego, pertanto, l'onorevole Pitzalis di volerlo sostituire.

L'onorevole Pitzalis, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PITZALIS, *Relatore*. Come è noto ai colleghi, con decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238, dopo l'abolizione delle leggi razziali e politiche, che portarono all'allontanamento di alcuni professori dall'insegnamento, fu

prorogata, a parziale riparazione dell'ingiustizia commessa, la permanenza in ruolo dei professori colpiti dai 70 ai 75 anni di età. Successivamente, un altro provvedimento istituì per tutti i professori universitari, dai 70 ai 75 anni, la posizione fuori ruolo. Ora, con la proposta di legge in esame, si propone che, a completamento della riparazione già fatta col citato decreto n. 238, i professori perseguitati politici e razziali siano considerati fuori ruolo dai 75 agli 80 anni.

La proposta, ovviamente, tende a riparare un danno morale e materiale che i perseguitati politici e razziali hanno subìto durante il regime fascista.

Desidero, però, ricordare la questione obiettiva, come cioé sono stati trattati nel periodo fascista i professori perseguitati politici e razziali. A tutti è noto che nel novembre 1939 fu stabilito che coloro che appartenevano alla razza ebraica fossero collocati in pensione, e il provvedimento ebbe applicazione tra la fine del 1939 e il principio del 1940. Tali professori furono collocati a riposo con una pensione stabilita in base al servizio prestato, o col minimo, qualora non avessero prestato il periodo minimo di servizio prescritto. Successivamente, anzi, quasi immediatamente, gli interessati ricorsero al Consiglio di Stato, sostenendo che ai professori universitari si doveva attribuire la qualifica di inamovibili, per beneficiare di una disposizione di quella legge che stabiliva che coloro i quali avevano la qualifica di inamovibili dovevano ricevere, oltre alla pensione, per quattro anni, un assegno personale corrispondente alla differenza tra lo stipendio e la pensione loro liquidata. Il Consiglio di Stato, con una brillantissima e coraggiosissima sentenza, dichiarò che i professori universitari erano inamovibili, e che pertanto, ai perseguitati per motivi razziali doveva essere corrisposto, insieme con la pensione, un assegno personale, durante quattro anni, nella misura corrispondente alla differenza tra lo stipendio e la pensione loro liquidata all'atto del collocamento a riposo.

Nel 1944 questi professori furono riassunti in servizio, e la data combaciò, presso a poco, con quella in cui avrebbe dovuto cessare la corresponsione dell'assegno. Venne ricostruita la loro carriera universitaria e vennero date loro tutte le indennità spettanti per la loro carica e per il loro grado. Perciò, dal punto di vista finanziario, vi è stata soltanto una breve lacuna che resterebbe da colmare, credo di appena qualche mese.

Questa fu la causa fondamentale della precedente legge con la quale si mantenevano in ruolo questi professori fino al 75° anno di età.

La questione fu però esaminata anche dal punto di vista morale, perché costoro erano stati allontanati dall'insegnamento, e si trattava di uomini considerati veramente come dei luminari della scienza. Si arrivò così alla legge n. 238.

Successivamente, si tentò di dare un trattamento diverso, e precisamente quel trattamento che è ora oggetto dell'articolo 1 della proposta di legge in esame, e venne portata la questione al Consiglio Superiore della pubblica istruzione per ben due volte; ma il Consiglio superiore si espresse tutte e due le volte in senso negativo su questa proroga che noi crediamo invece debba essere concessa quale riparazione morale che a questi professori spetta per essere stati allontanati dal servizio.

Con l'articolo 2 della proposta di legge, si vuole estendere lo stesso trattamento a quei professori universitari che furono trasferiti o allontanati dall'insegnamento per motivi politici.

Per quanto riguarda l'allontanamento dall'insegnamento, soltanto tre professori universitari furono colpiti da questo provvedimento: il professore De Ruggero – che adesso è morto – il professore Corti, docente di anatomia comparata, e il professor Guido Calogero, il quale fu allontanato, come sappiamo, perché era risultato che apparteneva, come effettivamente apparteneva, al gruppo di « Giustizia e libertà ».

Vi furono poi i trasferimenti d'autorità, che hanno messo i professori trasferiti in condizione di inferiorità. Per quanto risulta al Ministero della pubblica istruzione e a me personalmente, tutti i professori che furono trasferiti di sede hanno regolarmente insegnato. Quindi, per quanto riguarda l'articolo 2, esprimerei l'avviso che si dovrebbero stabilire le categorie che eventualmente debbono beneficiare del provvedimento.

Aggiungerei, inoltre, che sarebbe opportuno che questo provvedimento avesse vigore e decorrenza dall'anno accademico in corso, perché vi è qualche professore di università che dovrebbe andare in pensione entro l'anno.

Mi riservo, perciò, di presentare un emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAVALLOTTI. Ho ascoltato attentamente la relazione del collega Pitzalis, il quale ha illustrato esattamente il provvedi-

mento dal punto di vista economico e morale. Ma, oltre che sotto l'aspetto morale e materiale, desidero considerare la questione anche sotto l'aspetto politico, come riconoscimento, cioè, di un atteggiamento coraggioso preso allora da pochi insegnanti. Chi allora viveva nelle università, come insegnante o come allievo, sa quanto l'atteggiamento di questi professori abbia significato nello sforzo unitario di libertà, che si è manifestato poi più apertamente qualche anno dopo, durante la lotta di liberazione. Noi, appena laureati o ancora studenti, dobbiamo molto a questi perseguitati, sia razziali che politici, i quali ci hanno insegnato allora non soltanto gli elementi della loro scienza, ma anche ad essere italiani e a combattere per il nostro Paese.

Non possiamo quindi, e mi pare che il collega Pitzalis sia d'accordo in questo, limitare questa discussione al puro piano economico, ma portarla anche sul piano morale e politico. E credo che, da tutte le parti della Commissione, vi sia in ciò pieno consenso.

L'onorevole Pitzalis vorrebbe fare delle distinzioni tra coloro che hanno accettato il trasferimento e coloro che non lo hanno accettato. È una cosa che si potrà vedere. A me, però, sembra che se dobbiamo considerare questo progetto di legge essenzialmente come politico e, direi, patriottico, oltre che come un atto di giustizia, non sia lecito fare questa distinzione.

C'è da augurarsi, anzi, che disposizioni di questo genere vengano estese nel futuro anche ad altre categorie di persone. Sappiamo infatti che esistono insegnanti che hanno subìto le stesse persecuzioni politiche, e che vi sono molti dipendenti di Enti locali che non solo non hanno avuto riconosciuto il periodo della persecuzione, ma addirittura si trovano in condizioni di inferiorità nei concorsi per non aver potuto prestare servizio in quegli anni.

Una obiezione che si potrebbe fare a questa legge è quella del limite massimo di età che viene spostato ad 80 anni. Però, debbo subito fare due considerazioni, una di carattere medico-sanitario ed una di carattere professionale. La prima riguarda il prolungamento generale della vita; effettivamente oggi la media della vita si è così spostata in avanti che bisogna tenerne conto. Dal punto di vista professionale, poi, bisogna ricordare che questi professori restano in posizione di fuori ruolo, il che permette a queste persone, alle quali vogliamo bene, di fare quei determinati lavori che l'onorevole Moro ha indicato nella relazione alla sua proposta di legge, lavori molto meno gravosi, nei quali, più che lo sforzo fisico dell'individuo, interessa l'esperienza dell'individuo stesso.

Ora, se teniamo presente l'allungamento della vita e il fatto che costoro avranno indubbiamente una maggiore esperienza, credo che possiamo convincerci della opportunità di approvare questa proposta di legge.

Perciò, il gruppo comunista è favorevole alla proposta di legge Moro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questa legge è stata già approvata dalla Commissione nella passata legislatura, ma non poté essere approvata dal Senato a causa dello scioglimento delle Camere. Il Governo è favorevole alla proposta di legge per le ragioni esposte dal relatore e dall'onorevole Cavallotti, delle cui considerazioni mi piace sottolinearne una: questi professori, i quali non ricevono nessun regalo, ma ottengono un riconoscimento che è doveroso, sono stati tutti nostri maestri. È vero che i legislatori non debbono legiferare sotto l'impulso della gratitudine o di altri sentimenti, ma è anche indubbio che non possiamo dimenticare che sono stati tutti nostri maestri.

Io credo di poter esprimere parere favorevole anche all'emendamento aggiuntivo suggerito dall'onorevole Pitzalis, nel senso che queste norme vadano in vigore prima del nuovo anno accademico, altrimenti riuscirebbero inutili per alcuni dei professori. Pregherei, invece, l'onorevole Pitzalis di non insistere per una maggiore specificazione dell'articolo 2, perché esso fu già elaborato in sede di Commissione nella precedente legislatura, e, quando si parla di trasferimento di autorità, credo che già si dica tutto in materia.

PITZALIS, *Relatore*. Non insisto su questo punto. Credo invece che bisogna prendere in considerazione anche i professori che già sono andati in pensione e che non potrebbero beneficiare di questo provvedimento.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. D'accordo. Aggiungo che l'onere per lo Stato è quasi impercettibile e c'è, d'altronde, sicuramente la copertura nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Come i colleghi sanno, noi abbiamo un certo numero di posti di ruolo disponibili e il relativo stanziamento serve abbondantemente a coprire la minima differenza tra il trattamento di pensione e il trattamento di fuori ruolo dei professori.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Per i professori universitari riassunti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, si applicano a partire dal 75° anno di età.

(*È approvato*).

ART. 2.

Per i professori che per motivi politici, durante il ventennio anteriore al 1943, siano stati privati, in seguito a sospensione o a trasferimento di autorità, della possibilità di insegnare e di espletare comunque le loro funzioni, per un periodo di almeno cinque anni, i limiti di età sono prorogati al 75° anno e si applica per essi anche il disposto del precedente articolo 1.

(*È approvato*).

Il relatore ha presentato il seguente articolo 3, aggiuntivo:

« Le norme della presente legge entrano in vigore dalla pubblicazione della medesima e si applicano anche ai professori già collocati a riposo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

MORO ALDO: « Proroga fino al 75° anno dei limiti di età per i professori universitari perseguitati per motivi politici e decorrenza dal 75° anno del quinquennio della posizione di fuori ruolo per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali o politiche » (56):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	29
Voti contrari	5

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Bartesaghi, Bertinelli, Bianchi Chieco Maria, Buzzi, Caronia, Cavaliere Stefano, Cavallaro Nicola, Cavallotti, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, Da Villa, Della Seta, Del Vecchio Guelfi Ada, Diecidue, Ebner, Ermini, Franceschini Francesco, Gotelli Angela, Grasso Nicolosi Anna, La Rocca, Lozza, Malagugini, Marangone Vittorio, Marzano, Moro, Natta, Perdonà, Pitzalis, Romanato, Savio Emanuela, Scalia Vito, Sciorilli Borrelli, Sorgi.

In congedo:

Trabucchi.

La seduta termina alle 10,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI